

Tribunale di Vasto conferma: le vacanze di Natale vanno retribuite ai supplenti

Il Dirigente Scolastico di un Istituto Comprensivo ha stipulato un contratto a tempo determinato per la sostituzione del personale assente con decorrenza dal 3.12. al 19.01.; in detto contratto, però, il Dirigente ha inserito una clausola di limitazione degli effetti giuridici ed economici del contratto per il periodo coincidente con le vacanze natalizie. Il Tribunale di Vasto, con la sentenza che pubblichiamo, ha affermato che detta clausola costituisce una illegittima sospensione della durata del contratto ed ha accolto il ricorso proposto dalla dipendente.

Sent. n. 102/03

RGMI. 89/02

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Vasto, dr Liberato Paolitto, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al nr. 89/2002 R.G.M.L., promossa con ricorso depositato 11 20 marzo 2002

....*OMISSIS*....

Svolgimento dei processo

Con ricorso depositato il 20 marzo 2002 S.C. conveniva in giudizio l'istituto Comprensivo Statale di deducendo che, concluso coll'istituzione scolastica convenuta contratto di lavoro e tempo determinato per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 19 gennaio 2002, illegittimamente era stata in contratto inserita clausola di esclusione della validità del contratto stesso, ai fini giuridici ed - economici, per i giorni dal 22 dicembre 2001 al 8 gennaio 2002 (gg. 16) ed a riguardo di una pretesa sospensione delle attività didattiche per vacanze natalizia. Concludeva, quindi, la ricorrente nei termini in epigrafe trascritti siccome il mancato pagamento della retribuzione integrando violazione del CCNL del comparto. Costitutosi in giudizio il dirigente scolastico dell'istituto Comprensivo Statale diresisteva al ricorso spiegandone l'infondatezza in quanto nella specie giustappunto esclusa l'applicabilità del contratto a termine concluso per periodo (di sospensione delle attività didattiche)

nel quale non erano utilizzabili le prestazioni lavorative ed in aderenza ad un'esigenza di ottimale utilizzazione delle risorse nonché ad una corretta logica di risparmio. Senza attività istruttoria, sulla documentazione "hinc et inde" prodotta, la causa è stata quindi discussa e decisa, con lettura del dispositivo, all'udienza del 30 maggio 2003.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto. Premette il giudice come ai sensi dell'art. 53 del CCNL del 4 - agosto 1995 risulta previsto che I. Nei casi previsti dal D.Lgs. n. 297 del 1994, in sostituzione dei provvedimenti di conferimento di supplenza annuale e di supplenza temporanea, si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 15. Al personale scolastico assunto - con contratto di lavoro a tempo determinato spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di Lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data effettiva assunzione del servizio e fino al termine del servizio medesimo.

2. Alla selezione del personale da reclutare si provvede secondo le modalità e nei termini che sono stabiliti dal Ministro della Pubblica Istruzione con apposita Ordinanza prevista dall'art. 581 del DLgs 297/94 -3. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito. 4 In tali casi, qualora il titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato costituito per l'intera durata dell'assenza le domeniche e le festività infrasettimanali, ricadenti nel periodo di durata del rapporto a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato".

Orbene, ed il rapporto di lavoro in discorso giustappunto disciplinato secondo il CCNL (e le amministrazioni pubbliche tenute a garantire ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi; cfr. gli artt. 2 c. 2 e 3 e 45 c. 2 del Dlgs 165/01) rileva quindi il giudice come a fronte di contratto di lavoro a tempo determinato concluso per assenza di personale sostituito nel periodo dal 3 dicembre al 19 gennaio 2002 illegittimamente sia stata nel medesimo contratto individuale inserita clausola di limitazione dei suoi effetti (a fini giuridici ed economici), una siffatta pattuizione (nulla per violazione della disciplina inderogabile

di CCNL) di vero risolvendosi in un'illecita sospensione del rapporto di lavoro che, giustappunto per previsione di disciplina collettiva, avrebbe dovuto estendersi "per l'intera durata dell'assenza" Posto poi che la disciplina (di natura pubblicistica) dall'istituzione convenuta invocata in punto di supplenze temporanee si risolve (a seguito della contrattualizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle PA o in mera predeterminazione dai criteri di scelta del contraente (le cd. graduatoria di circolo e di istituto preordinate proprio all'individuazione dagli aventi titolo alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato ovvero nella pregressa disciplina d'istituti che oggi, come detto, alla fattispecie tipica del rapporto di lavoro a termine vanno ricondotti, osserva il giudice come proprio le fonte collettiva di disciplina del rapporto abbia già operato (nelle valutazione e comparazione dei contrapposti interessi ed esigenze) la predeterminazione dei criteri perfezionamento dei contratti di lavoro (con personale ATA.), così esclusa ogni ulteriore discrezionalità nella conclusione del contratto che, alte condizioni date ('id est' assenza "in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni successivi a quello della ripresa delle lezioni" non potrà che essere concluso che secondo la specifica disciplina pattizia del CCNL portata. Solo residuando questione più propriamente pertinente al diritto alta retribuzione pur in difetto della corrispondente prestazione di lavoro (perché di vero anche il lavoro alle dipendenze della PA. deve ritenersi governato dai principi di corrispettività e di effettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro; e cfr. in termini generali sul diritto In discorso, Cass. S.U. 8 ottobre 2002 n. 14381, Cass. 9 marzo 2003 n, 4051) osserva il giudice come debba rinvenirsi "mura accipiendi", con contestuale offerta delle prestazioni lavorative, proprio e seguito di quella comunicazione, scritta del 17 dicembre 2001 (la si veda al fascicolo di parte ricorrente) con la quale giustappunto si contestava la determinazione dirigenziale in punto di assunta arbitrarie sospensione del rapporto di lavoro a tempo determinato. L'istituto convenuto - va conclusivamente condannato al pagamento della somma di complessivi € 596,88 (in ragione di € 550,88 per trattamento retributivo spettante per il periodo di gg. 18 e, rispettivamente, di € 46 quale rideterminazione del rateo di tredicesima mensilità: cfr. i prospetti retributivi prodotti al fascicolo detta ricorrente), oltre interessi legali dal 19 gennaio 2002 ai soddisfo. Le spese del giudizio, liquidata come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte convenuta.

P, Q. M.

il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sui ricorso proposto da S.C. nei confronti dell'istituto Comprensivo Statale di Carunchio, in persona del suo dirigente scolastico p.t,

1) dichiara il contratto a tempo determinato tra le parti concluso il 3 dicembre 2001 valido e produttivo di effetti giuridici ed economici per intero periodo dal 3 dicembre 2001 al 19 gennaio 2002;

2) condanna l'istituto Comprensivo Statale di Carunchio in persona del suo dirigente scolastico p.t, ai pagamento, in favore di S.C., della somma di €59688, al lordo di ritenute e trattenute di legge, oltre interessi legali a decorrere dal 19 gennaio 2002 e sino al soddisfo;

3) condanna l'istituto Comprensivo Statale di Carunchio, in persona dei suo dirigente scolastico p.t., al pagamento, in favore di S.C., delle spese dei giudizio che liquida in complessivi € 1.004,53 di cui € 376,51 per diritti di procuratore ed € 628,02 per onorario di avvocato, oltre iva, cap e rimborso speso generali della difesa come per legge;

Dichiara a sentenza tra le parti provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Vasto il 30 maggio 2003